La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 1.10.2015
La Nuova Procedura Civile, 3, 2015
ADMAIORA
Editrice

Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudice di pace: cosa avviene in caso di domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore o per materia?

In tema di competenza va confermato che, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia, sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia, egli è tenuto, non operando la translatio iudicii a norma dell'art. 36 c.p.c., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente; né possono assumere rilevanza, in contrario, le disposizioni del sesto e del settimo comma del novellato art. 40 c.p.c., poiché esse non prevedono l'ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, nel qual caso rimane ferma la competenza funzionale e inderogabile del medesimo per la causa principale.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.6.2015, n. 12949

…omissis…

La Nuova Procedura Civile

1. Col primo motivo, corredato da quesito di diritto ex art. 366- bis c.p.c., applicabile ratione temporis, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 892 c.c. e del regolamento edilizio comunale di Cxxone. Il Tribunale, sostiene parte ricorrente, ha erroneamente ritenuto che detto regolamento disciplinasse la distanza degli alberi dal confine in maniera diversa dall'art. 892 c.c., comma 1, n. 2, sulla base di una lettera ingannevole redatta su carta intestata del comune di Corleone, non protocollata e priva dell'indicazione dell'impiegato che l'ha redatta, mentre detto regolamento, in realtà, non contiene alcuna disposizione sulle distanze degli alberi dal confine. Di conseguenza, deve essere applicata la norma codicistica, in forza della quale solo gli alberi di alto fusto devono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, mentre per quelli non di alto fusto la distanza deve essere non inferiore a un metro e mezzo. E poichè l'albero di fico è classificato come albero non di alto fusto (come affermato anche da Cass. n. 1564/72) e la distanza del fico esistente sulla proprietà dei ricorrenti dal confine con il fondo di proprietà xxxxxx m., la domanda dell'attore doveva essere respinta.
2. Il secondo motivo espone la violazione degli artt. 116 e 213 c.p.c., dell'art. 892 c.c. e del regolamento edilizio del comune di Corleone, per non aver il Tribunale esercitato il proprio potere, in virtù del principio iura novit curia, di accertare d'ufficio cosa disponesse il regolamento locale, essendosi, invece, affidato alla predetta lettera prodotta dall'attore.
3. Il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo il Tribunale esaminato la certificazione del comune di Corleone, prodotta dai convenuti in primo grado, che smentiva la citata lettera prodotta dall'attore, chiarendo che nessuna norma del regolamento comunale di Corleone disciplinava la materia della distanza degli alberi dal confine.
4. Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 7 c.p.c. .Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, i convenuti, nel resistere in giudizio, non avevano dedotto l'incompetenza per materia del giudice di pace solo con riguardo ad un'asserita lesione di un diritto di veduta, ma anche con riferimento alla loro servitù, acquistata per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di mantenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, proponendo un'apposita domanda riconvenzionale subordinata, eccedente l'ambito di competenza del giudice di pace. Pertanto, conclude parte ricorrente, l'intera causa doveva essere devoluta al Tribunale, unico giudice deputato a pronunciarsi su di una questione afferente diritti reali.
5. Quest'ultimo motivo, da esaminare con priorità perchè inerente a profili di competenza, è infondato.
In tema di competenza, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di accertamento di usucapione), egli è tenuto, non operando la translatio iudicii a norma dell'art. 36 c.p.c., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente;
nè possono assumere rilevanza, in contrario, le disposizioni del sesto e del settimo comma del novellato art. 40 c.p.c., poichè esse non prevedono l'ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, nel qual caso rimane ferma la competenza funzionale e inderogabile del medesimo per la causa principale (Cass. nn. 23937/10 e 6595/02).
6. Il primo motivo è fondato.
Dall'esame del regolamento comunale edilizio allegato al ricorso non risulta affatto l'esistenza di una norma come quella desunta dal giudice d'appello, vale a dire una disposizione che imponga la distanza minima dal confine di 3 m. per gli alberi d'alto fusto e di 1,5 m. per quelli "che non superano i tre metri d'altezza". Sicchè è errata, perchè operata in virtù di un regula iuris inesistente, la deduzione che ne ha tratto il

La Nuova Procedura Civile

Tribunale, ossia che l'albero in questione, avendo un'altezza "totale" di 5,03 m., ed essendo collocato a 2,35 m. dal confine con la proprietà xxxx violerebbe la distanza prescritta dal regolamento locale.
Ciò postoxxxxxx decisione deve basarsi sulla sola disposizione dell'art. 892 c.c..
In base alla quale, gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892 c.c., n. 1, debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri (Cass. n. 2865/03).
In particolare, gli alberi di fico non possono considerarsi di alto fusto, ma rientrano nella seconda delle categorie previste dall'art. 892 c.c., ai fini delle distanze da osservarsi dal confine, categoria in cui sono compresi gli alberi di non alto fusto, cioè quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami. La distanza di questi alberi dal confine deve essere di un metro e cinquanta (Cass. n. 1564/72).
Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si desume, a contrario, che la pianta in questione non presenta un tronco che si diparte in rami ad un'altezza superiore a tre metri, tant'è che solo per effetto di un'inesistente normativa locale la distanza dell'albero dal confine con la proprietà xxxxx è stata ritenuta inferiore a quella legale.
Ne consegue, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, l'infondatezza della pretesa azionata dalla parte odierna controricorrente.
7. L'accoglimento del suddetto motivo assorbe l'esame delle restanti censure.
8. Pertanto la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, deve essere respinta la domanda di arretramento dell'albero in oggetto, proposta da xxxxx nei confronti di Bxxxx..
9. Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza della parte controricorrente.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il quarto ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di arretramento dell'albero in oggetto, proposta da xxxx. nei confronti di xxxxx condanna il controricorrente al pagamento in favore degli odierni ricorrenti delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 500,00 per diritti per il primo grado, in Euro 2.800,00, di cui Euro 680,00 per diritti per l'appello, e in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per il presente giudizio di cassazione, il tutto oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2015

La Nuova Procedura Civile